



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 149 dell'1 Aprile 2025

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si allega Il Comunicato Ufficiale n.380/AA della FIGC relativo all' intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD Stilomonasterace con la Procura Federale pubblicato con il Comunicato Ufficiale n.258/AA del 11.12.2024.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 31 Marzo 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 58 della Società A.C.D. LAMEZIA TERME

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale numero 42 SGS del 27.02.2025 (squalifica del calciatore Sig. JAMMEH Abdoulie fino al 31 AGOSTO 2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito a chiarimenti ed in video conferenza il direttore di gara alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La società A.C.D. Lamezia Terme ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 17.02.2025 è stata comminata la squalifica all'allenatore Di Giorgio Giovanni per quattro gare per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; la squalifica al calciatore Jammeh Abdoulie fino al 31.08.2025 per aver sputato all'indirizzo dell'arbitro colpendolo sul corpo; nonché la squalifica del calciatore Bruno Putrino per quattro gare effettive per aver strappato dalle mani dell'arbitro il cartellino lanciandolo a terra.

Le posizioni dell'allenatore Di Giorgio Giovanni e del calciatore Putrino Bruno sono state già decise con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 135 dell'11.03.2025.

In ordine alla posizione del calciatore Jammeh Abdoulie la reclamante nega l'evento dello sputo, ammettendo, però, che il calciatore ha indirizzato all'arbitro gesti offensivi, abbandonando il campo di gioco subito dopo la sostituzione.

Il direttore di gara, audito in video conferenza nel corso della seduta del 31.03.2025, ha dichiarato che il calciatore è rimasto in panchina fino al termine della gara, quando ha effettuato una vivace protesta ed ha sputato verso terra senza, peraltro, colpire l'arbitro stesso.

Il rapporto del direttore di gara riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica del calciatore Jammeh Abdoulie deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 CGS..

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore JAMMEH Abdoulie fino al 30 APRILE 2025.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 61 della Società FIUMEFREDDO CALCIO 1987

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di al Comunicato Ufficiale n. 24 del 27.02.2025 (punizione sportiva perdita della gara Fiumefreddo Calcio 1987 vs A.C.D. Nuova Grisolia Calcio del 16.02.2025 valevole per il Campionato di Seconda Categoria Girone B con il punteggio di 0-3; ammenda di 60,00 €).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

audito in video conferenza il direttore di gara alla presenza del Rappresentante dell' AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La società Fiumefreddo Calcio 1987 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 16.02.2025 è stata comminata la perdita della gara con il punteggio 0-3, nonché è stata disposta l'ammenda di € 60,00.

La reclamante rileva l'insussistenza della condizioni che possano comportare la sospensione della gara, in quanto a dire della società, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, la situazione era tornata alla normalità con la possibilità di riprendere il gioco.

Sentito il direttore di gara nel corso della seduta del 31.03.2025, lo stesso ha affermato di non essere stato né colpito, né aggredito, né minacciato, e che solo i due calciatori espulsi si sono scontrati fisicamente, mentre il resto dei giocatori delle squadre sono intervenuti per separarli. Ha specificato, altresì, di non aver assunto nessun provvedimento disciplinare nei confronti degli altri calciatori.

La Giurisprudenza ha avuto modo di affermare che affinché le gare possano subire interruzioni con un effetto conclusivo sullo svolgimento delle stesse, è necessario che i tesserati abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli Ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l'Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le problematiche sopra esposte ed abbia verificato l'impossibilità di giungere ad una conclusione "fisiologica" della gara.

Nel caso di specie, non risulta alcun comportamento che abbia leso o minacciato l'incolumità dell'arbitro, né, tantomeno, si evidenzia l'adozione di provvedimenti disciplinari a danno di tesserati delle società;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione della gara dal minuto 29° del secondo tempo sul punteggio di 2-0 a favore della società Fiumefreddo Calcio 1987;

Rimanda alla Delegazione Provinciale di Cosenza per gli adempimenti del caso.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO Nn 69 della Società A.S.D. SERSALESE

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Reg.le Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.142 del 20.3.2025 (squalifica dei calciatori GRANO Rosario e BIANCO Francesco per QUATTRO giornate).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 16.03.2025 è stata comminata la squalifica ai calciatori Grano Rosario e Bianco Francesco per quattro gare effettive per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.

La reclamante nega che i propri tesserati abbiano offeso il direttore di gara, avendo solo protestato a fronte di decisioni ritenute errate.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica dei tesserati deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 CGS.

La squalifica del calciatore Grano Rosario deve tener conto dell'espulsione per somma di ammonizioni, che comporta un incremento di una giornata di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo dispone la riduzione della squalifica del calciatore BIANCO Francesco per DUE gare effettive e del calciatore GRANO Rosario per TRE gare effettive.

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 70 della Società A.S.D. BRIATICO

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 20.03.2025 (squalifica Sig. CARACCILOLO Francesco fino al 30.06.2027).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Briatico ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 16.03.2025 è stata comminata la squalifica al sig. Caracciolo Francesco fino al 30.06.2027 per condotta violenta nei confronti del direttore di gara.

La reclamante nega che il proprio tesserato abbia commesso atti di violenza verso il direttore di gara.

Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario convocare il direttore di gara per chiarimenti in ordine ai fatti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale convoca il direttore di gara sig. Demasi Mattia della Sezione AIA di Vibo Valentia per la riunione del 28.04.2025.

RECLAMO n. 71 della A.S.D. DBROSSOBLU CITTÀ DI LUZZI

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 142 del 20.03.2025 (inibizione dirigente Sig. GENCARELLI Luca fino al 16.04.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 16.03.2025 è stata comminata l'inibizione al dirigente Gencarelli Luca fino al 16.04.2025 per comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.

La reclamante nega che il proprio tesserato abbia minacciato il direttore di gara, avendo solo protestato a fronte di decisioni ritenute errate.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 137 comma 3 lett. B CGS, che espressamente prevede che non è impugnabile la sanzione dell'inibizione dei dirigenti fino ad un mese.

Poiché nel caso di specie la sanzione è stata comminata con Comunicato Ufficiale numero 142 del 20.03.2025 ed ha durata fino al 16.04.2025, la stessa è inferiore alla durata minima prevista dal C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 72 della Società A.S.D. ACADEMY CROTONE

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale numero 70 del 20.03.2025 (inibizione dirigente Sig. GARRUBBA Piero Francesco fino al 09.04.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 15.03.2025 è stata comminata l'inibizione al dirigente Piero Francesco Garruba fino al 09.04.2025 per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.

La reclamante nega i fatti addebitati al proprio tesserato.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 137 comma 3 lett. B CGS, che espressamente prevede che non è impugnabile la sanzione dell'inibizione dei dirigenti fino ad un mese.

Poiché nel caso di specie la sanzione è stata comminata con Comunicato Ufficiale numero 70 del 20.03.2025 ed ha durata fino al 09.04.2025, la stessa è inferiore alla durata minima prevista dal C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 73 della Società A.S.D. ACADEMY CROTONE

avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale numero 29 del 13.03.2025 (squalifica del calciatore Sig. SODA Dionigi fino al 30.06.2025)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 08.03.2025 è stata comminata la squalifica al calciatore Soda Dionigi fino al 30.06.2025 per avere lanciato all'indirizzo dell'arbitro alcune pietre senza colpirlo a termine della gara nonché per avere tenuto un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.

La reclamante nega che il proprio tesserato abbia posto in essere azioni contrarie alle norme di Giustizia Sportiva, confermando che il sig. Soda Dionigi ha contestato durante la gara diverse decisioni dell'arbitro.

Preliminarmente, questa Corte deve rigettare la richiesta istruttoria formulata, in quanto inammissibile ex art. 60 C.G.S.

Nel merito il ricorso deve essere rigettato, in quanto il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, e fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 380/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD STILOMONASTERACE CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 258/AA dell'11 dicembre 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD STILOMONASTERACE CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 258/AA dell'11 dicembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina